SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale

Anno 85° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 17 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

BANDI

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944.
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della « Gioventù Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio della Gioventù Italiana del Littorio, ora « Gioventù Italiana », e di predisporre un piano di ripartizione dei suoi compiti e delle sue attività fra i Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale.

Decreta:

Art. 1

L'Avvocato Vincenzo Di Palma fu Giosuè è nominato Commissario della « Gioventù Italiana » per provvedere alla conservazione del patrimonio del-

l'Ente e alla temporanea amministrazione delle sedi secondarie della istituzione situate nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » » e vi sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 6 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie del detto Istituto, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Evaristo Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termine dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco, è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta al necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Avv. Alessandro Muniz Miranda fu Francesco è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni », per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società «L'Assicuratrice Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spet-

ano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contigenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario deella Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visti gli Ordini Regionali dell'A.M.G.O.T. n. 12 per la Sicilia, e n. 8 per la Calabria, la Lucania e la provincia di Salerno, con i quali sono state richiamate in vigore, in detti territori, salvo alcune deroghe,

la legge 25 marzo 1926, n. 453 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visti l'art. 21 della legge 25 marzo 1926, n. 453; l'art. 18, terzo e quarto comma, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254; gli artt. 1, primo ed ultimo comma 3, 5 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 505 e il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle suindicate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami;

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla stessa Commissione esaminatrice, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le prove scritte si terranno, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

Per gli esami di concorso:
il 30 agosto 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;
il 31 agosto 1944, procedura civile e penale;

Per gli esami di idoneità:
il 1 settembre 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;
il 2 settembre 1944, procedura civile e penale.

I temi per ciascuna prova scritta saranno trasmessi in busta sigillata, dal Ministero di Grazia e Giustizia e consegnati, a cura dei Capi degli Uffici giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali rifletteranno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incombente relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro;

Inoltre per l'esame di idoneità:

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n.419o ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai n.ri 1° 2° e 4° del comma precedente, qualora ritenga, in base ad altri documenti esibiti e ad informazioni assunte, che il candidato medesimo possegga i requisiti relativi.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940, li debbono ripetere entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 5

Con separato decreto si provvederà alla nomina delle commissioni esaminatrici, le quali saranno composte da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V, presidente, da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al VI, da un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore di ruolo incaricato e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo di detto collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame dritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3 primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Consigli dei relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3 testè citato e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

ALLEGATO A

Elenco dei procuratori che potranno essere iscritti all'albo 1944, eccetto quelli che hanno diritto alla iscrizione senza limitazione.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 120)

Caltagirone	—
Catania	100
Modica	4
Ragusa	16
Siracusa	—

CORTE DI APPELLO DI MESSINA (n. 64)

Messina	50
Patti	2
Reggio Calabria	12

CORTE DI APPELLO DI PALERMO (n. 242)

Agrigento	5
Caltanisetta	5
Enna	10
Nicosia	3
Palermo	186
Sciacca	4
Termini Imerese	8
Trapani	21

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 57)

Castrovillari	6
Catanzaro	16
Cosenza	10
Locri	5
Nicastro	4
Palmi	7
Rossano	3
Vibo Valentia	6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 22)

Lagonegro	4
Matera	4
Melfi	4
Potenza	10

TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)

Salerno	50

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO RUIZ

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.

Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto il bando 20 giugno 1940 contenente disposizioni sull'ordinamento e la procedura dei tribunali militari di guerra;

Visti gli articoli 17 e 20 del bando 1 ottobre 1941 contenente disposizioni relative al funzionamento dei tribunali militari di guerra;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale di taluni poteri ed attribuzioni del Comandante Supremo;

Visto il bando 1 ottobre 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;

b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;

c) che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vicepretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;

d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3

Le funzioni di cancelliere possono essere conferite ad ufficiali delle FF. AA. preferibilmente laureati in giurisprudenza.

Art. 4

Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie e di cancelleria a norma del presente bando, non possono essere assegnati a tribunali militari aventi giurisdizione nelle sedi ove essi esercitano la loro professione.

Art. 5

Sono abrogate tutte le altre disposizioni che contraddicono al presente bando.

Art. 6

Il presente bando entrerà in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, li 28 aprile 1944.

MESSE

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.

Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega dei poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere al servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, da chiunque commessi nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

L'art. 2 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è soppresso.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, li 4 maggio 1944.

MESSE

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno